

certamente a disposizione il materiale dell'Ap, anche se la stesura di quest'ultima è posteriore, e concludendo per un «rapporto interattivo» tra Ap e *Politeia* (p. 99). Una prospettiva settoriale, quella degli interessi economici dell'Ap, è sviluppata da Carmine Ampolo, *Economia ed amministrazione ad Atene: il contributo dell'Athenaion Politeia ed il ruolo dei misthoi*, pp. 271-81, e da Daniele Foraboschi e Alessandra Gara, *Misurare*, pp. 283-93: mentre l'Ampolo, alla ricerca dei fattori di origine economico-sociale nelle *metabolai* prospettate da Aristotele, mette in evidenza la centralità del problema del *misthós* nell'interpretazione dello sviluppo costituzionale ateniese in senso democratico, nel secondo contributo, partendo dall'importanza della misurazione e della geometria nella sociologia aristotelica, si esamina la questione dell'intervento di Solone sui pesi e sulle misure, negando che al legislatore sia possibile far risalire una vera e propria riforma monetaria.

Il bilancio stilato da Luciano Canfora, pp. 295-304, mi sembra meriti una menzione particolare anche per alcuni proficui suggerimenti, che, riprendendo temi toccati più volte nel corso dei vari interventi, propongono ulteriori prospettive di ricerca (per esempio sul confronto con Cratero, sull'analisi del sistema di citazione delle fonti, sull'uso di Tuciddide e di Senofonte per i colpi di stato del 411 e del 404). Particolarmente degna di attenzione — anche per motivi di personale interesse per i temi del moderatismo — mi sembra la sottolineatura della presenza, nell'Ap, della tradizione politica terameniana attraverso la mediazione isocratea. Pur non sposando la teoria wilamowitziana del libello filoterameniano come base della parte storiografica dell'Ap, il Canfora riconosce, al di là della questione dell'ipotetico testo scritto, il duraturo influsso dell'impronta politica terameniana e la funzione di amplificazione svolta da Isocrate, che egli definisce con felice espressione «il grande 'convitato di pietra' della storiografia del IV secolo» (pp. 302-03), per concludere infine: «che il 'teramenismo' di tanta parte della storiografia del IV secolo discenda, in un modo o nell'altro, da Isocrate e dalla sua influenza mi sembra altamente probabile» (p. 304). Precisazioni non inutili, giacché non credo sia possibile giungere ad una corretta comprensione dell'Ap

al di fuori di queste categorie interpretative: per fare solo un esempio, la *metabolé* costituzionale dal regime dei Quattrocento a quello dei Cinquemila, omessa da Aristotele e presentata come un semplice transito alla democrazia in Ap 41, 2, non si comprenderebbe fuori dalla prospettiva di una ridefinizione del 'moderato' Teramene come democratico, ad opera di Isocrate e della storiografia del IV secolo⁶.

CINZIA BEARZOT

CARLA FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, «L'Erma» di Bretschneider, 1994. Un vol. di pp. 728.

Come risulta dalla *Prefazione*, il ponderoso contributo di Carla Fayer costituisce la prima parte di una ricerca di vaste proporzioni sulla *familia* romana e si propone come una sintesi delle «istituzioni romane private, sia nei loro aspetti giuridici che antiquari», e della problematica moderna ad esse relativa. Gli aspetti collegati con l'istituto familiare trattati in questo primo volume sono la costituzione e la composizione della *familia* romana, la figura del *pater familias*, l'*adoptio* in senso lato, la *tutela impuberum* e *mulierum* e le varie curatele. Alla seconda parte del lavoro, di cui si attende la pubblicazione, l'A. rimanda per quanto concerne invece il fidanzamento, il matrimonio, l'adulterio e il divorzio.

Il I capitolo, dedicato ai gruppi familiari, analizza i diversi tipi di *familia* (la *familia proprio iure*, costituita da un gruppo di persone soggette alla potestà del *pater familias* o per nascita da *iustae nuptiae* o per aggregazione, cioè in seguito a negozi giuridici come l'*adrogatio*, l'*adoptio* o la *conventio in manum* che creavano fittizi rapporti di legittima filiazione; la *familia communi iure*, che si formava dopo la morte del *pater familias* e comprendeva quindi persone non più soggette alla *potestas* di un unico *pater* e diventate a loro volta *sui iu-*

⁶ C. BEARZOT, *Teramene tra storia e propaganda*, «RIL», 113 (1979), 195-219, in particolare 200-01.

ris e patres familias; il *consortium 'ercto non cito'*, che riguardava esclusivamente l'aspetto patrimoniale e si costituiva quando gli eredi del *pater familias*, pur andando a formare autonome *familiae proprio iure*, preferivano conservare indiviso il patrimonio familiare originario); i rapporti di *agnatio* (il vincolo che legava fra loro i discendenti in linea maschile del *pater familias*, sia naturali che adottivi, e che costituiva la parentela civile), di *cognatio* (la parentela naturale, fondata sul vincolo del sangue e comprendente quindi anche i parenti in linea femminile) e di *adfinitas* (il legame, non privo di rilevanza giuridica, che il matrimonio creava tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge); infine i rapporti, storici e istituzionali, tra *familia* e *gens*, per concludere con una documentatissima ripresa del vasto problema dello sviluppo della società romana primitiva, dalla *familia* alla *gens* alla *civitas*, che di tale sviluppo costituirebbe, sulla base dei più recenti orientamenti, l'ultimo e più avanzato stadio.

Il II capitolo, dedicato alla *patria potestas*, sviscera i diversi aspetti della patria potestà come *ius proprium civium Romanorum*, analizzando i diversi e specifici *iura* che lo costituivano: il *ius vitae ac necis* (il diritto del *pater* di punire con la morte le persone soggette alla sua *potestas*: l'applicazione di tale *ius* risulta comunque molto rara, in quanto oggetto di diverse forme di limitazione nella prassi), il *ius exponendi* (il diritto di allevare o di esporre la prole), il *ius vendendi* (il diritto di vendere i soggetti attraverso la *mancipatio*: tale possibilità venne ridotta sensibilmente dalla celebre norma decemvirale che limitava a tre il numero di *mancipationes* esperibili dal *pater* nei confronti dei *filii familias*), il *ius noxae dandi* (il diritto del *pater* di consegnare alla persona offesa l'offensore che gli fosse soggetto, in via di decadenza già in età classica).

La *patria potestas*, cui era sottoposto il *filius familias* anche se adulto (in quanto sempre *alieni iuris*) e anche se magistrato, era in linea di principio superiore alla stessa *potestas populi*, che il magistrato appunto rappresentava. Essa conobbe tuttavia una significativa evoluzione, di cui un aspetto significativo è la possibilità per il *filius familias* di rendersi indipendente dal punto di vista patrimoniale attraverso la costituzione di un *peculium*. Tale evoluzione, tratteggia-

ta complessivamente nella conclusione del capitolo, mette in evidenza un sostanziale mutamento nella concezione anche giuridica della *patria potestas*, che tende a restringerla progressivamente l'estensione. Da potere originariamente inestinguibile — se non in seguito alla morte del *pater familias* —, la *patria potestas* diventa estinguibile prima attraverso la triplice *mancipatio*, come previsto dalla legislazione decemvirale, poi attraverso gli istituti, sviluppatisi successivamente, dell'*emancipatio* e della *datio in adoptionem*, entrambi miranti a sottrarre stabilmente i *filii familias* alla *potestas* paterna. Con la progressiva mitigazione della prassi giuridica e la sempre più decisa limitazione della sfera di applicazione della *patria potestas*, il *ius vitae et necis* scompare inavvertitamente accanto al *ius vendendi*, ridotto a pura formalità per l'attuazione dell'emancipazione e dell'adozione in seguito a *mancipatio* fittizia. Solo il *ius exponendi* conserva una sua stabile vitalità per motivi di natura economico-sociale, nonostante diversi tentativi di ridurne l'incidenza e di regolarne l'applicazione.

Il III capitolo è dedicato all'ingresso dell'estraneo nell'ambito della *familia*, attraverso un titolo giuridico che può assumere la forma dell'*adrogatio* (quando l'atto si compiva tra persone *sui iuris* davanti al popolo riunito nei comizi curiati: la presenza del popolo era richiesta per la singolare gravità dell'evento, che comportava l'estinzione di un gruppo familiare e il suo assorbimento in un altro) o quella, assai più diffusa, dell'*adoptio* (quando riguardava persone *alieni iuris* che venivano date in adozione con un atto che si compiva davanti al magistrato, per la precisione il pretore). Dell'adozione — il termine complessivo può comprendere, usato in senso lato, entrambe le forme — l'A. esamina analiticamente gli effetti per quanto riguarda i rapporti tra l'adottato, la famiglia adottiva e la famiglia d'origine; le finalità, tra cui in prima istanza quella di procurare discendenti al *pater familias* e di assicurare la continuazione della *familia* in assenza di eredi (ma non si devono trascurare altri motivi che possono indurre a ricorrere all'adozione anche in presenza di eredi legittimi, come la volontà di consentire la *transitio* ad altro ordine o quella di modificare la situazione successoria); infine prende in considerazione, accanto alle forme già menzionate del-

l'*adrogatio* e della *datio in adoptionem*, quella peculiare dell'*adoptio testamentaria*.

Il IV e ultimo capitolo si occupa delle diverse forme di *tutela* e di *cura* previste nell'ambito della *familia*. In prima istanza viene considerata la *tutela impuberum*, cioè la tutela dei maschi minori di 14 anni e delle femmine minori di 12 anni, che si rendeva necessaria quando un *pater familias* moriva lasciando *filii familias* minori o quando emancipava *filii familias* minori. Della tutela dei minori l'A. analizza prima di tutto le diverse forme: *testamentaria*, quando risultava da disposizioni testamentarie del *pater familias*; *legitima*, quando, morendo il *pater familias* intestato, la tutela veniva assunta dall'agnato prossimo; *dativa*, quando la tutela era data dal magistrato in assenza e di disposizioni testamentarie e di parenti in linea maschile. Segue un'accurata trattazione delle diverse capacità richieste al *tutor*, delle funzioni che egli doveva svolgere nei confronti del *pupillus* (prevalentemente di carattere patrimoniale o legate all'assistenza giuridica, ma anche di tipo educativo ed affettivo) e delle responsabilità che la tutela implicava, nonché delle diverse forme di impedimento che potevano indurre il tutore alla rinuncia. Diversa appare la funzione della *tutela mulierum*, collegata con motivi non tanto protettivi (è infatti soggetta a tutela anche la donna adulta *sui iuris*) quanto patrimoniali: essa è infatti funzionale al compimento di quegli atti giuridici e patrimoniali che necessitano, per essere compiuti, dell'*auctoritas* del tutore e, proprio perché non collegata con una debolezza intrinseca del soggetto tutelato, andò progressivamente indebolendosi già a partire dalla fine della repubblica. Il capitolo si chiude con l'esame delle diverse forme di *cura*, esercitate nei confronti dei folli, dei prodighi (entrambe collegate in prima istanza con le necessità imposte dall'amministrazione del patrimonio delle persone interessate) e dei minori. Da distinguere dalla *tutela vera* e propria, la *cura minorum* consisteva in una forma di assistenza in campo patrimoniale ai minori di 25 anni, fornita da un *curator* nominato dal magistrato su richiesta del minore e imposta, a partire dal III-II sec. a.C., dalle esigenze collegate con lo sviluppo di una economia complessa.

Il volume, corredato da un'ampia bibliografia, da un prezioso elenco delle fonti ci-

tate e da un ben congegnato indice degli argomenti, si segnala come strumento di grande utilità, per la completezza dell'informazione — sia dal punto di vista testimoniale, per la vasta conoscenza delle fonti in un arco cronologico che dalla Roma repubblicana giunge fino al diritto giustiniano, sia da quello dottrinale, per l'ampio resoconto che viene dato della bibliografia moderna — e per l'estrema chiarezza espositiva che lo caratterizzano. L'obiettivo dell'A., che intende col suo lavoro «portare a conoscenza di coloro che non sono specialisti della cultura giuridica i risultati delle ricerche specifiche degli studiosi del diritto privato romano, integrati con lo studio degli aspetti antiquari delle varie istituzioni», può dirsi certamente riuscito: il volume si colloca nella tradizione di quelle grandi sintesi cui ben raramente gli studiosi osano oggi mettere mano, anche per l'obiettivo difficoltà di dominare un materiale bibliografico divenuto ormai sterminato. Particolarmente lodevole è l'accuratezza nella raccolta del materiale testimoniale: le fonti, giuridiche e letterarie, sono ampiamente citate e presentate opportunamente tanto in originale quanto in traduzione, con una ricca esemplificazione di volta in volta prodotta a chiarire un istituto, ad illustrarne lo sviluppo, a sviscerarne le implicazioni. L'unificazione del taglio giuridico e di quello antiquario, che l'A., come si è visto, si propone espressamente, fa sì che il volume — una classica opera di *römische Altertümer* — riesca tuttavia a sostanziare l'aspetto antiquario con una disamina accurata dei rapporti giuridici, fornendo quindi una informazione esauriente e corretta sotto i più diversi punti di vista, di sicura validità scientifica, anche a chi sia interessato maggiormente agli aspetti di vita quotidiana, di costume e di mentalità che non alla riflessione teorica che caratterizza gli studi giuridici.

CINZIA BEARZOT

GIULIANO BONFANTE, *La lingua parlata in Orazio*, Venosa, Ed. Osanna, 1994. Un vol. di pp. 168.

La casa editrice di Venosa, che si segnala per la diffusione degli studi su Orazio, ci